proposta di legge n. 300

a iniziativa dei Consiglieri

Castelli, Massi, Romagnoli, Capponi, D'Anna, Bugaro, Sordoni, Minardi, Pistarelli, Ciriaci, Tiberi, D'Isidoro, Giannotti, Lippi, Ricci, Giannini, Mammoli, Ortenzi, Mollaroli, Santori, Natali presentata in data 11 febbraio 2009

ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge denominata "Istituzione della rete escursionistica della regione Marche" è composta da n. 10 (dieci) articoli esplicitati così come segue.

L'articolo 1 (Finalità) definisce l'ambito di azione della legge che ha per obiettivo la creazione di una apposita rete viabile volta a favorire l'attività escursionistica nell'ambito di uno sviluppo turistico compatibile con l'ambiente.

L'articolo 2 (Definizione di escursionismo) precisa che l'attività turistica, ricreativa e sportiva che va sotto il nome di escursionismo si svolge fuori dai centri urbani e senza l'ausilio dei mezzi a motore.

L'articolo 3 (Rete escursionistica delle Marche) definisce la tipologia delle strade che rientrano nella rete escursionistica e che per tale scopo sono dichiarate di interesse pubblico e vengono inserite nel sistema informativo territoriale.

L'articolo 4 (Catasto della Rete escursionistica delle Marche) istituisce il catasto della REM e fissa le modalità della sua prima costituzione e gli enti coinvolti.

L'articolo 5 (Viabilità di uso privato) acconsente e regola l'accesso alla viabilità di uso privato.

L'articolo 6 (Sentieri di particolare interesse storico) definisce i criteri per dichiarare ed indicare un sentiero di particolare interesse storico.

L'articolo 7 (Segnaletica) adotta il tipo di segnaletica da apporre sulla rete viaria inserita nel catasto della REM.

L'articolo 8 (Interventi sulla Rete escursionistica delle Marche) definisce gli interventi vietati, in deroga e consentiti nella viabilità inserita nel catasto della REM.

L'articolo 9 (Regolamento di attuazione) stabilisce le modalità ed i contenuti del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 10 (Disposizioni finanziarie) definisce le modalità di inserimento dell'entità della spesa all'interno delle leggi finanziarie regionali.

La proposta di legge consente di mettere a sistema, in modo organico ed esteso a tutto il territorio regionale, gli itinerari escursionistici sviluppatisi in alcune aree grazie all'azione finora svolta separatamente dagli enti (Comuni, Province, aree protette, Club alpino italiano ecc.) e di crearne altri in modo tale da rafforzare

l'offerta coinvolgendo altre aree d'interesse finora non coinvolte.

L'organizzazione a sistema degli itinerari escursionistici comporta benefici in termini culturali ed economici perché rappresenta un potente strumento per la conoscenza e la fruizione del territorio regionale e consente di rafforzare l'offerta turistica della nostra regione in un ambito che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento.

La REM si integra con il sistema della ricettività diffusa, agriturismi, b&b, rifugi, ecc., e del museo diffuso, promossi da specifiche leggi regionali, consentendone una loro maggiore fruizione. Nel contempo, la REM può stimolare l'attenzione e l'interesse per il recupero e la valorizzazione di beni culturali ed ambientali finora trascurati perché emarginati dall'attuale viabilità, dando ad essi una nuova funzione. Alcuni edifici possono essere utilizzati come punti di accoglienza ed informazione della REM così come possono essere inseriti in essa i geositi presenti nel territorio regionale.

Elemento centrale della proposta di legge è la formazione di un catasto della rete escursionistica attraverso il quale viene recuperato e protetto il complesso sistema dei sentieri realizzati nel corso dei secoli dall'uomo per collegare tra loro abitati, luoghi di lavoro, territori e che dal dopoguerra hanno visto ridursi notevolmente il loro ruolo storico con la nuova struttura socioeconomica del Paese che ha portato tra l'altro alla realizzazione di una viabilità motorizzata e all'abbandono delle aree montane da parte della popolazione.

La maggior parte delle Regioni del nord e centro Italia ed alcune del sud e le isole hanno negli anni passati legiferato a salvaguardia dei sentieri e per il loro utilizzo in una rete escursionistica regionale. In particolare, tra queste sono da mettere in evidenza alcune Regioni per la loro contiguità con le Marche: l'Umbria con I.r. 2 giugno 1992, n. 9 "Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria"; l'Emilia Romagna, con I.r. 10 aprile 1995, n. 32 "Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia-Romagna"; la Toscana, con I.r. 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche".

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate

Art. 2

(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

(Rete escursionistica delle Marche)

- 1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (REM) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.
- 2. La viabilità ricompresa nella REM è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
- **3.** La REM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema informativo territoriale.

Art. 4

(Catasto della Rete escursionistica delle Marche)

1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto della REM, suddiviso in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REM. A tal fine, la Giunta regionale fissa un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, nonché dei rappresentanti delle aree naturali protette e delle sezioni del Club alpino italiano ubicate nel territorio regionale. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente. Trascorso tale termine la Giunta regionale, sentite la delegazione regionale del Club alpino italiano ed il Corpo forestale delle Marche, approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel b.u.r. chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

Art. 5

(Viabilità di uso privato)

- 1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REM è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti preposti.
- 2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

Art. 6

(Sentieri di particolare interesse storico)

- 1. Sono dichiarati sentieri di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.
- **2.** I sentieri dichiarati di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della REM.

Art. 7 (Segnaletica)

1. La tipologia della segnaletica da apporre sulla rete viaria inserita nel catasto della REM è quella adottata dal Club alpino italiano, ricono-

sciuta a livello internazionale ed adottata anche nei parchi naturali nazionali. Essa deve riportare il logo della Regione.

Art. 8

(Interventi sulla Rete escursionistica delle Marche)

- 1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REM, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.
- **2.** La Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni in deroga per imprescindibili motivi di pubblico interesse.
- **3.** Nella viabilità di uso privato inserita nel catasto della REM, possono essere rilasciate, per motivate esigenze, autorizzazioni per la realizzazione di interventi diversi da quelli del comma 1 ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

- **1.** La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento di attuazione definisce gli interventi sulla REM.
 - 2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:
- a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REM;
- b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
- c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
- d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;
- e) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;
- f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2009, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.